Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 101 del 17 aprile 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 aprile 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1961

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1961, n. **11.**

Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, concernente l'istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 67 *del* 14 *novembre* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, alla dizione: « semprechè per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte » è sostituita la dizione: « semprechè per i lavori stessi vi siano meno di quattro imprese idonee iscritte ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è aggiunta di seguito la dizione: « escludendo dal computo gli appalti di importo inferiore a lire 5.000.000 ».

Art. 3.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è inserito il seguente capoverso: « Non sono da considerarsi in gestione i lavori per i quali l'impresa interessata ha presentato il verbale di ultimazione ».

Art. 4.

Il disposto di cui alla lettera 1) dell'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.

Art. 5.

A far parte della Commissione di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, in sostituzione del membro scelto dall'Assessore al lavoro e artigianato, sono nominati due membri, scelti rispettivamente dall'Assessore competente in materia di lavoro e dall'Assessore competente in materia di artigianato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 novembre 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1961, n. **12.**

Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 71 *del* 1° *dicembre* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a suo carico, nei nuovi insediamenti di popolazione resi necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis), le seguenti categorie di opere: fossi colatori, fasce frangivento, impianti per la distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata, chiese parrocchiali, nonchè tutte le altre opere pubbliche la cui esecuzione non sia assunta dai competenti organi dello Stato o da altri Enti.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad assumere l'onere delle annualità poste a carico degli enti locali interessati dalle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, dei regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 28 maggio 1925, n. 854, e della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativamente alle opere pubbliche da eseguirsi col contributo statale negli insediamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 il seguente capitolo 140-*ter* così denominato: « Spese per i nuovi insediamenti di popolazione res. necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 44 dello stato di previsione della spesa la somma di lire 9.000.000.

Le spese necessarie all'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 140-*ter* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 novembre 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1961, n. **13.**

Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 73 *del* 13 *dicembre* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del bilancio regionale per l'anno 1961, annesso alla legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16, sono variati nel modo seguente:

Variazione in diminuzione:

Capitolo 203 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6 legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11 legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14 della presente legge) L. 100.000.000.

Variazione in aumento:

Capitolo 98 - Contributi e sussidi alle Provincie ed ai Comuni per spese indilazionabili provocate da eventi straordinari non prevedibili (legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27) L. 100.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 dicembre 1961

(2273) CORRIAS

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151804) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.